



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Prot. n. 40263 del 10.05.2022

Al Sig. Presidente della Corte di Appello

MESSINA

Ai Signori Sindaci e Commissari
Ai Signori Segretari Comunali
Ai Responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni

LORO SEDI

Al Sigg. Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali

LORO SEDI

Al Sig. Direttore Generale dell' ASP

Al Sig. Commissario Straordinario dall' A.O. Policlinico
Universitario G. Martino

Al Sig. Direttore Generale dell' A.O.
Papardo

Al Sig. Direttore Generale IRCCS "Bonino Pulejo –
Ospedale Piemonte"

MESSINA

Ai Signori Segretari dei Partiti e Movimenti Politici

LORO SEDI

e, per conoscenza

Ai Sigg. Presidenti della Corte di Appello

**CALTANISSETTA
CATANIA**

Al Sig. Questore

SEDE

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

MESSINA

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

MESSINA



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie anno 2022.

Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 recante «*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto*» – Disposizioni attuative.

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 44/2022, ha reso noto che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante *Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto*» (ALL. 1).

Si illustrano di seguito le principali innovazioni apportate dal predetto provvedimento normativo, che in sostanziale continuità con quanto disposto per le consultazioni dell'anno scorso (decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144), intende tra l'altro assicurare, anche per il corrente anno, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche degli elettori positivi al Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizione di isolamento.

ARTICOLO 1 - Inserimento delle schede votate dagli elettori nell'urna presente nella sede dell'ufficio elettorale di sezione

Al fine di garantire il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, tale disposizione stabilisce, come nell'anno 2021, che nelle consultazioni elettorali e referendarie del corrente anno l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegarle le schede, deve provvedere a inserirle personalmente nelle rispettive urne.

ARTICOLO 2 - Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022.

La normativa vigente non disciplina lo svolgimento contemporaneo delle operazioni di voto e scrutinio di consultazioni elettorali e referendarie. Conseguentemente, il primo periodo **del comma 1 prevede** che *“In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il*



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum.

Il periodo successivo, inoltre, dispone che “*La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità' degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente*”.

Viene poi disciplinato l'ordine di scrutinio, prevedendo che alle ore 23 della domenica - subito dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione – si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum; vengono rinviate alle ore 14 del lunedì le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le elezioni circoscrizionali.

Si dispone, infine, che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati, in base al numero delle rispettive consultazioni.

ARTICOLO 3 – Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid -19 e seggi speciali nei Comuni privi di sezioni ospedaliere.

La disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere (articolo 52 del D.P.R. n. 361 del 1957 e articolo 43 del D.P.R. n. 570 del 1960) prevede, com'è noto, che tali sezioni siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Le sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti,, i quali provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede. Nel caso vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;
- un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal Comune;



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

- un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto;
- altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative, che l'elettore utilizzerà per votare nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

Come negli anni 2020 e 2021, anche per quest'anno **il comma 1, lettera a)** stabilisce che vengano istituite ulteriori sezioni elettorali ospedaliere in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi reparti Covid-19.

Quindi, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, ove sono ospitati i predetti reparti Covid-19, devono essere costituite sezioni ospedaliere con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate (si rammenta che la normativa "ordinaria", invece, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 136/1976, per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, era prevista l'istituzione solo del seggio speciale le cui funzioni sono limitate alla raccolta del voto dei degenti).

Si evidenzia, inoltre, che per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, più prossime territorialmente (**comma 1, lettera b)**).

Quindi, presso ognuna delle predette sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto:

- degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;
- degli elettori ricoverati presso reparti Covid-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.

Le competenti Autorità sanitarie dovranno impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni referendarie e elettorali, (comma 1, lettera C) segnalando, con la massima urgenza, le strutture sanitarie presenti in provincia che ospitano reparti Covid-19, ai Comuni di competenza, oltre che a questa Prefettura, affinché i Sindaci e gli ufficiali elettorali degli Enti interessati, d'intesa con le rispettive Commissioni e Sottocommissioni Elettorali circondariali, provvedano alla tempestiva istituzione delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali ai sensi del citato decreto legge 41/2021.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Il Sig. Presidente della Corte di Appello di Messina provvederà alla nomina dei Presidenti di seggio destinati alle istituendi sezioni ospedaliere e ai seggi speciali, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa ordinaria.

In conformità a quanto sopra, gli ufficiali elettorali dei Comuni predisporranno tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

Ai sensi del **comma 2** qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale *"il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi,, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità'. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. "*

S'intende in tal modo assicurare, in ogni caso, l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Si evidenzia che, ove ulteriormente necessario, il Sindaco può provvedere, come nell'anno 2021, alla nomina di suoi delegati, compresi nelle liste elettorali del Comune, quali presidente e componenti della sezione elettorale ospedaliera e/o del seggio speciale.

"Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali, composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale (ASL)che, il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2" (comma 3).

Il comma 4 detta disposizioni finalizzate ad assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 che risiedono in Comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti letto dotate di reparti Covid-19.

In particolare, nei predetti Comuni possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere , seggi speciali di cui all'articolo 9



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

della legge n. 136/1976, i cui componenti sono nominati dal Sindaco tra il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), ovvero, in subordine, tra soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o, ancora, tra delegati del sindaco stesso. I seggi in questione provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, ovvero in condizioni di isolamento al successivo inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, ai fini dello scrutinio congiunto con le schede ivi votate, nel rispetto del principio costituzionale di segretezza del voto. Anche per tale ipotesi è previsto che le competenti autorità sanitarie impartiscano le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali.

Come ulteriori possibilità, ove risulti impossibile la costituzione di seggi speciali in uno o più Comuni, **il comma 5** prevede che possa essere istituito un solo seggio speciale per la raccolta del voto in due o più Comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Peraltro, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, **il comma 6 dispone** espressamente: "*limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76*".

Infine, in considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati Covid-19, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali spetta, come nel 2021, l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento (**comma 7**).

Articolo 4 - Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.

Come innanzi evidenziato, alle consultazione elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza. (**comma 1**).



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

A tal fine, **ai sensi del comma 2, tra il 2 e 7 giugno p.v.** (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, **in data non anteriore al 29 maggio p.v.** (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

L'ufficiale elettorale del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore (**comma 3**):

- a) sentita l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- b) assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:
 - alla sezione ospedaliera, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei Comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19;
 - al seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei Comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19

Sulla base delle richieste pervenute, il Sindaco ai sensi del **comma 4**:

- a) provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
- b) entro e non oltre **l'11 giugno** (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza:
 - la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.
 - Il seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei Comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

In considerazione dei principi dettati dal decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006, **si precisa che l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di isolamento, può esprimere il voto**



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

per la consultazione per la quale goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui si trova la sezione elettorale ospedaliera ovvero operi il seggio speciale cui è assegnato.

Ai sensi del **comma 5**, il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente Autorità sanitaria.

Il **comma 6** prevede che, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le suddette disposizioni si applichino anche alle elezioni regionali dell'anno 2022.

Articolo 5 - (Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

Il Ministero dell'Interno fa, inoltre, presente che è istituito un fondo, per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del corrente anno. I criteri e le modalità di riparto del fondo in questione saranno determinati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze (**comma 1**).

Sempre al fine di prevenire i rischi di contagio connessi alla situazione epidemiologica da Covid-19, il **comma 2** dispone che le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali sancite dai protocolli sanitari e di sicurezza che saranno adottati dal Governo e di cui si fa riserva di notizie.

Articolo 6 - (Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale)

Come nel 2021, il comma 1 dispone che, per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, **il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.**

Il **comma 2** prevede, inoltre, una deroga transitoria all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

disponendo anche per l'anno 2022 – per le elezioni nei Comuni fino a 15.000 abitanti – ove sia stata ammessa e votata una sola lista – che *”sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l' elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto”*.

Infine, *”in considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023”* (comma 3).

L'Azienda Sanitaria Provinciale, cui la presente è parimenti inviata, voglia garantire la puntuale attuazione delle citate misure introdotte dalle presenti disposizioni normative, **fornendo, nel contempo, ai Sindaci del territorio l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 ove sono istituite le sezioni ospedaliere.**

In merito a quanto rappresentato, attesa la rilevanza delle questioni rappresentate, si richiama l'attenzione delle SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sui contenuti e sugli adempimenti della presente circolare.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(Adorno)